

**ACCORDO D'INTESA TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA E L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE SANITARIA, TECNICO, SCIENTIFICA, AMMINISTRATIVA E LA FORNITURA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE ED AMBULATORIALI PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2022**

tra

**l'Azienda U.S.L. della Romagna**, (*breviter* Azienda), con sede legale in Ravenna – Via De Gasperi, 8, (codice fiscale e partita iva 02483810392), PEC: azienda@pec.auslromagna.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Tiziano Carradori, di seguito denominata “*Azienda USL*”

e

**l'ISS - Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino**, con sede legale in via Scialoja n. 20 (47893) Borgo Maggiore (RSM), rappresentata dal Legale Rappresentante e Direttore Generale Dott. Francesco Bevere, di seguito denominata “ISS”;

**Premesso che**

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l'Azienda USL della Romagna convengono sulla necessità di formalizzare intese strategiche sia per quanto attiene la fornitura di prestazioni, sia per quanto attiene lo sviluppo di eventuali protocolli di collaborazione su tematiche specifiche, potenzialmente in grado di migliorare la qualità e la sostenibilità delle rispettive strutture sanitarie, nell'ambito della convenzione italo-sammarinese.

Il Territorio della Repubblica di San Marino è limitrofo a quello della Regione Emilia Romagna nella sua parte meridionale, le connessioni molteplici, gli scambi e l'osmosi di natura economica, culturale e sociale sono di grande apertura e di forte connessione, tali da considerare logica la condivisione di principi fondanti lo sviluppo di ampi livelli di programmazione nell'ambito delle politiche per la salute, delle sinergie organizzative, attraverso un linguaggio comune in ambito gestionale, professionale e di sviluppo degli strumenti operativi.

In tale contesto il presente accordo è volto a riconoscere interessi e fini comuni e ad individuare gli aspetti operativi che possono contribuire a rafforzare e sviluppare le sinergie di programmazione ed azione specifiche in ambito socio sanitario.

Le parti ritengono di prorogare la collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi anche attraverso la reciproca

partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico amministrative, come diretta conseguenza dell'applicazione del Memorandum di Intesa tra Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, inerente la cooperazione nel campo della salute e delle Scienze Mediche, firmato al Ministero della Salute Italia in data 09.05.2012.

In particolare, vi è la possibilità di trattamenti ospedalieri di urgenza per i cittadini che si trovino sul territorio di uno dei due Stati, mentre è assoggettata ad una preventiva autorizzazione l'assistenza a ricevere le cure in maniera programmata, ai cittadini che si recano sul territorio di uno dei due Stati contraenti.

I principi che reggono tali accordi esprimono una concezione della Sanità e, conseguentemente, del modo in cui si erogano i servizi e si valutano gli esiti, tale da registrare ampie convergenze in ambito italiano e sammarinese.

In particolare, i principi che sottendono ad ambedue i sistemi, sono i seguenti:

- la centralità del cittadino,
- la responsabilità pubblica quale garante del diritto alla salute del cittadino stesso e dell'intera comunità,
- la globalità e l'universalità delle prestazioni e degli accessi;
- l'equità nell'erogazione delle prestazioni;
- l'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- la garanzia della maggiore prossimità di erogazione dei servizi, compatibilmente anche con l'analisi make or buy;
- la promozione degli stili di vita e degli ambienti di lavoro idonei a mantenere e incrementare lo stato di salute dei cittadini;
- l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi di autorizzazione e accreditamento, tali da consentire un servizio pubblico analogo, erogato da soggetti pubblici e privati.

Per quanto concerne la lettura dei bisogni si assiste sia pur con una soglia di necessità più elevata da parte di San Marino rispetto all'Azienda U.s.l., per lo meno in termini di tendenza:

- l'evoluzione demografica della popolazione e il suo progressivo invecchiamento, il conseguente mutare del quadro epidemiologico sempre più caratterizzato da patologie di tipo cronico;
- l'incessante sviluppo di nuove tecnologie di tipo diagnostico, terapeutico, riabilitativo che concorre ad allungare la speranza di vita che consente di affrontare patologie sempre più complesse;
- le patologie croniche più ricorrenti e le patologie degenerative, richiedono sistemi di tutela e di assistenza sempre più evoluti ed in continuo sviluppo;

- l'evoluzione delle forme di organizzazione sociale con particolare riferimento alla famiglia e al suo ruolo sempre più critico, data la progressiva riduzione della sua consistenza numerica, a garantire significative forme di sicurezza, assistenza, cura ai propri componenti; le conseguenze di tale quadro fanno emergere i bisogni connessi con l'età adolescenziale, la richiesta di servizi socio educativi mirati alla prima infanzia, un sistema di tutele per le fasce di popolazione più fragili e maggiormente esposte a rischi a maggior ragione in un paese con una piccola superficie con caratteristiche geo-fisiche particolari e con differenti concentrazioni demografiche;
- l'accentuarsi dei processi connessi alle forti sollecitazioni cui sono sottoposti i sistemi economici esposti ad una riduzione di risorse disponibili per il settore assistenziale e previdenziale.

Dall'insieme di tali fenomeni, che naturalmente investono in misura maggiore le componenti più deboli della popolazione, deriva direttamente o indirettamente una domanda di servizi pubblici che sempre più spesso presenta le caratteristiche di una "presa in carico socio sanitaria globale";

L'oggettivazione del fatto che i principi e i fondamentali bisogni manifestano una parallela convergenza, fa emergere altresì come i criteri cui l'organizzazione dei servizi si riferisce siano sovrapponibili:

- la qualità delle prestazioni rese, sia dal punto di vista professionale che tecnico che dell'approccio al cittadino-utente, la trasparenza dell'accesso e dei dati e degli atti,
- l'erogazione dei servizi ad alta integrazione e nella logica di rete,
- la cultura della programmazione e verifica degli stessi,
- la partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze, al processo di programmazione e verifica;
- equilibrio tra efficacia, efficienza e qualità.

In tale quadro di riferimento appaiono evidenti le condizioni che confermano un approccio strategico ad un accordo d'intesa tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, approccio che riconosce la possibilità che in sistemi che operano in contiguità territoriale su bisogni simili e che obbediscono ad analoghi principi fondanti, sviluppino quelle sinergie concrete che, contribuiscano ad una crescita reciproca nell'ambito della qualità dei servizi e dell'offerta, a tutto vantaggio sia dei cittadini della Repubblica di San Marino che dei pazienti dell'Azienda USL della Romagna.

Pertanto vista la contiguità geografica e la vicinanza culturale di tali territori, la sovrapponibilità epidemiologica delle patologie e l'omogeneità del modello professionale si ritiene opportuno prevedere meccanismi di integrazione e

cooperazione tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l'Azienda USL della Romagna al fine di creare sinergie che possano garantire sia un processo di omogeneizzazione dei livelli assistenziali sia l'ampliamento qualitativo dell'offerta di servizi.

Tenuto altresì conto che lo Stato di San Marino attraverso l'Authority della Sanità ha effettuato la scelta, ai fini della salvaguardia della qualità delle prestazioni, di fare propri e di applicare gli stessi principi e requisiti previsti per l'accreditamento regionale delle Strutture Sanitarie dell'Azienda USL della Romagna alle strutture sanitarie e sociali dell'ISS.

Inoltre con il Memorandum di intesa tra San Marino e Italia sopraccitato si è convenuto di coinvolgere la Repubblica di San Marino nei tavoli tecnici ministeriali, attuali e futuri, su tematiche di programmazione sanitaria e di erogazione dei servizi, precisando che l'oggetto dello scambio di prestazioni e professionisti si intende non solo nel senso di inviare i cittadini sammarinesi ad effettuare prestazioni sanitarie nelle Aziende Sanitarie, ma anche nella possibilità di ricevere cittadini italiani ed in questo caso cittadini appartenenti all'Azienda USL della Romagna per l'erogazione di prestazioni all'interno di strutture sanitarie sammarinesi.

Quest'ultimo caso fa riferimento a prestazioni per le quali in Azienda USL della Romagna esistano tempi di attesa più lunghi dello standard e per prestazioni di ricovero rispetto alle quali in Azienda ci sia una massima concentrazione, picchi, in alcuni punti della rete che difficilmente possono sopportare ulteriori invii, tenuto conto che il territorio di San Marino è geograficamente molto più vicino in termini di tempo ed agibilità di percorrenza ai Comuni del Montefeltro ed è raggiungibile in 15 minuti rispetto a Rimini il cui tempo di arrivo è stimabile in circa 35/40 minuti.

Richiamato inoltre il Piano di Azione 2021-2023 sottoscritto in data 18.05.2021 tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino sulla collaborazione nel campo della salute e delle Scienze Mediche.

Preso atto dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino siglato in data 10.06.2013, con il quale si è convenuto di promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nell'ambito del settore sanitario, socio-sanitario ed amministrativo.

Richiamato altresì il protocollo tra la Segreteria di Stato ISS e l'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna sottoscritto in data 4 dicembre 2017 concernente la collaborazione sanitaria e socio sanitaria, amministrativa e la fornitura di prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.

Considerato che l'Azienda U.S.L. e l'ISS hanno sottoscritto in data 30.03.2015 un accordo d'intesa per la collaborazione sanitaria, tecnico, scientifica, amministrativa e per lo scambio di prestazioni ambulatoriali e ospedaliere formalizzato e approvato con delibera n. 187 del 16.03.2015 (Prot. n. 0073238/15).

Tenuto conto che detto accordo è stato integrato/modificato con successivo accordo integrativo/modificativo sottoscritto in data 08.04.2016, in atti al Prot. n. 0088281/P del 21.04.2016 in esecuzione dell'atto deliberativo n. 111 del 23.03.2016.

Preso atto che nel tempo l'accordo è stato oggetto di rinnovo mediante atti sottoscritti tra le Parti, di cui da ultimo l'accordo sottoscritto in data 22/10/2019 (approvato con determinazione AUSL Romagna n° 3288/2019 e con delibera di Comitato Esecutivo ISS n. 8 del 20.05.19).

Richiamato l'art. 10 della Direttiva transfrontaliera 2011/24/UE del Parlamento Europeo del 09.03.2011 avente ad oggetto "*l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera*" che prevede il ricorso a prestazioni, su soggetti residenti, effettuate fuori dal territorio della Repubblica di San Marino, che non siano offerte all'interno del territorio.

Atteso, inoltre che, le parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, si sono impegnate a conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico amministrative necessarie a consentire, in un'ottica di reciprocità, uno scambio di prestazioni fra l'Istituto della Sicurezza Sociale della RSM (ISS) e le Aziende Sanitarie della RER, nonché la collaborazione fra i professionisti sanitari e non sanitari dei rispettivi Enti Pubblici, verificando modelli di cooperazione, nel comune interesse, in un'ottica di rete di specialisti.

Atteso altresì che, in linea con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 n. 70 e dalla DGR 2040 del 2015, il presente accordo promuove il modello delle reti cliniche integrate, come modello di interfaccia con la Repubblica di San Marino, quale strumento di garanzia di continuità delle cure ed appropriatezza sia a livello sanitario (es. Stroke, IMA/angioplastica primaria, Trauma, Grandi Ustioni) che sociosanitario (servizi distrettuali e sociali).

Visto il Piano sanitario e sociosanitario della Repubblica di San Marino 2021-2023 che al capitolo 1.3.4 "Italia e Regioni" prevede la necessità per la Repubblica di San Marino di ampliare le collaborazioni con le Regioni limitrofe ed, in particolare, rafforzare l'Accordo di Collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna, potenziato l'Accordo di Collaborazione in ambito sanitario con la stessa Regione al fine di un maggior interscambio di servizi e di prestazioni sanitarie.

Visto, altresì, il capito 11 “Le Reti con l’Esterno” del medesimo Piano, che prevede che San Marino, al fine di assicurare un’ampia gamma di servizi specialistici di qualità alla propria comunità, assicurandone la continuità assistenziale, e al contempo offrire servizi a cittadini esteri ed in particolare a quelli italiani, dovrà consolidare e sviluppare ulteriormente la rete con il sistema sanitario nazionale italiano ed in particolare con le regioni limitrofe. In riferimento alle collaborazioni in ambito sanitario in essere con Emilia Romagna (RER) dovranno essere sviluppati ulteriormente protocolli operativi fra I.S.S. e le strutture sanitarie e socio-assistenziali italiane, con l’obiettivo principale della presa in carico complessiva della persona che, anche in strutture fuori territorio sammarinese, deve sentirsi all’interno di un unico percorso diagnostico-terapeutico assistenziale.

Considerato che persistono le comuni ragioni di pubblica utilità che hanno portato alla sottoscrizione dei sopra menzionati accordi e che pertanto le Parti si danno atto dell’opportunità, a prosecuzione della collaborazione in essere, di ridefinire un nuovo Accordo che disciplini i rapporti reciproci.

Si delinea la valenza di tale accordo per il periodo, a sanatoria, 01.01.2021-31.12.2022.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1: Oggetto**

Oggetto del presente accordo d’intesa è la fornitura di prestazioni sanitarie (ambulatoriali e ospedaliere) rese dall’Azienda U.S.L. della Romagna in favore di ISS di San Marino e viceversa, in un’ottica di collaborazione reciproca tesa a contemperare reciproci interessi di implementazione delle reti assistenziali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le attività che possono rientrare nel predetto oggetto:

1. Ricoveri erogabili presso l’ISS di San Marino a favore di residenti italiani dell’Azienda USL della Romagna contigui geograficamente a San Marino;
2. Ricoveri per residenti di San Marino presso strutture dell’Azienda USL della Romagna;
3. Visite e Prestazioni ambulatoriali erogabili da Unità Operative dell’ISS di San Marino o da Unità Operative dell’A.U.S.L. Romagna:
  - trattamenti dialitici
  - prestazioni di Emergenza Sanitaria a favore dei cittadini residenti nel territorio di Pieve Corena, come da Protocollo (Allegato A) parte integrante del presente Accordo
  - altre prestazioni ambulatoriali
  - Assistenza a pazienti italiani in case protette site nel territorio sammarinese.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, le Parti potranno concordare (sia con riferimento a diversi ed ulteriori fabbisogni dell'ISS di San Marino che dell'Azienda U.s.l.) ulteriori discipline e prestazioni tramite scambio di corrispondenza.

Qualora si ravvisi la necessità di consulenze, la programmazione delle stesse sarà disciplinata mediante apposita Convenzione da sottoscrivere tra gli enti.

### **Articolo 2: Modalità di richiesta della prestazione**

Le tipologie di attività prestazionali oggetto del presente accordo d'intesa, oltre che le eventuali ulteriori attività ambulatoriali, ospedaliere e in emergenza, dovranno essere autorizzate tramite ISMAR8bis.

Resta esclusa dalla fatturazione diretta, e quindi rimane assoggettata alla mobilità internazionale, l'attività territoriale autorizzata con ISMAR8 tra cui rientra l'assistenza di pazienti italiani in case protette site nel territorio sammarinese.

### **Articolo 3: Definizione dei compensi e regime fiscale**

Le tipologie di attività oggetto dell'Accordo d'Intesa, autorizzate tramite ISMAR8bis, saranno remunerate tramite fatturazione diretta, in esenzione IVA, sulla base dei Tariffari della Regione Emilia-Romagna, indipendentemente dal luogo di esecuzione o svolgimento delle stesse.

Le parti convengono che i corrispettivi dovranno essere modulati separatamente per ciascuna attività individuata all'articolo precedente e di seguito regolati:

- per quanto concerne la remunerazione delle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio, queste, rendicontate sulla base di quanto risulta all'AUSL dal flusso informativo regionale e valorizzate applicando il vigente nomenclatore tariffario della Regione Emilia -Romagna;
- per quanto concerne la remunerazione dei ricoveri ospedalieri, questi, rendicontati sulla base di quanto risulta all'AUSL dal flusso informativo regionale, verranno valorizzati applicando le tariffe a DRG presenti nel tariffario della Regione Emilia-Romagna in vigore al momento della dimissione;
- eventuale somministrazione di farmaci e/o utilizzo di trasporto in autoambulanza tramite Servizio 118, questi verranno rendicontati sulla base di quanto risulta all'AUSL dal flusso informativo regionale FED e Flusso 118;
- per quanto concerne le prestazioni di riabilitazione e i ricoveri di riabilitazione, questi verranno remunerati secondo le classificazioni, codifiche e tariffe della Regione Emilia-Romagna in vigore all'atto della dimissione.

#### **Art. 4 : Reti cliniche, percorsi terapeutici e scambio di personale per finalita' formative - scientifiche - professionali**

Al fine di sviluppare e consolidare le reti cliniche, gestire in modo integrato e multidisciplinare il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del paziente, facilitare il dialogo fra i professionisti e tenere aggiornate le competenze dei professionisti stessi, le parti si impegnano a:

1. strutturare, ove necessario, reti e percorsi clinici per le specifiche patologie o sindromi;
2. facilitare, ove possibile, il confronto fra professionisti, sia attraverso meeting per la discussione dei casi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici quali ad esempio web meeting o teleconsulto;
3. favorire lo scambio di professionisti in settori chiave e promuovere l'acquisizione di nuovo knowhow o il mantenimento delle conoscenze e della casistica del proprio personale, anche attraverso periodi di tirocinio formativo – scientifico – professionale nelle strutture dei due enti compatibilmente alle esigenze di servizio, in accordo con le direzioni generali e i direttori di dipartimento e UOC e secondo le modalità previste dalle rispettive amministrazioni.

Le parti, rispetto alle azioni di cui sopra, si impegnano alla formalizzazione dei percorsi tramite atti ad hoc che contengano l'indicazione dei professionisti coinvolti, la programmazione delle attività e degli accessi (in orario di servizio per i professionisti dell'AUSL della Romagna). Ciò anche al fine di garantire idonea copertura assicurativa sia rispetto agli infortuni (assicurazione INAIL per dipendenti AUSL della Romagna operante in occasione degli accessi e in itinere) sia rispetto alla responsabilità civile verso terzi (per AUSL della Romagna: Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri ai sensi della L. R. n. 13/2012).

#### **Articolo 5: Tempistica di fatturazione e di pagamento**

Per quanto riguarda la modalità di fatturazione ed in particolare la tempistica dell'emissione delle fatture, si dispone quanto segue:

- consulenze: si rimanda agli specifici accordi convenzionali;
- ricoveri e prestazioni specialistiche comprese le prestazioni indicate nei protocolli di cui al successivo art. 6 : fatturazione di norma entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, si concorda che il pagamento da parte di entrambi gli Enti, avvenga entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.



Per limitare il ritardo degli addebiti reciproci, entrambe le Parti si impegnano a completare l'iter per le necessarie autorizzazioni nel più breve tempo possibile.

### **Articolo 6: Protocolli operativi**

Relativamente a particolari prestazioni specialistiche le Parti possono sottoscrivere specifici protocolli operativi finalizzati a disciplinare le modalità di erogazione ed i compensi/tariffe nel caso questi non siano già espressamente individuati dalla normativa.

Al riguardo, si allegano sin da ora quali parti integranti del presente Accordo, i seguenti protocolli operativi (*all. nn. 1-4*) che hanno la medesima validità e durata del presente accordo:

- Cardiologia (emodinamica) (All.1);
- Gastroenterologia (ERCP + urgenze h. 24) (All.2);
- Radiologia interventistica (All. 3);
- Laboratorio di Elettrofisiologia (All.4)

Le Parti richiamano altresì, come valevole, la nota prot. n. 0065759/2009 per l'esecuzione dei test HCV, HIV, HBV con metodica di biologia molecolare (NAT).

Le parti, congiuntamente, hanno redatto la Procedura di struttura denominata P 04 del 25.01.2019 e che si allega quale parte integrante del presente atto, in merito alla gestione del paziente con stroke ischemico iperacuto già degente presso gli ospedali dell'ambito territoriale di Rimini e della Repubblica di San Marino (*all. n. 5*).

Qualora le Parti ravvisino in corso di vigenza del presente accordo, la necessità/opportunità di modificare i suddetti protocolli e di sottoscriverne altri, tale percorso avverrà tramite scambio di corrispondenza.

### **Articolo 7: Durata**

Il presente accordo d'intesa decorre, a sanatoria, dal 01.01.2021 ed ha validità fino al 31.12.2022, fatta salva la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi mediante appositi provvedimenti, nel caso in cui le Parti lo ritengano opportuno.

### **Articolo 8: Trattamento dati**

L'azienda U.S.L. della Romagna e l'ISS di San Marino, nell'esecuzione del presente accordo, operano nelle rispettive qualità di autonomi titolari dei dati che trattano e pertanto saranno reciprocamente responsabili del loro utilizzo e/o trasferimento e dovranno attenersi, in generale, alle modalità e alle prescrizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) e dalla Legge della Repubblica di San Marino n. 171/2018.

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla fornitura delle prestazioni oggetto della convenzione pertanto è:

- l'ISS per le prestazioni eseguite, da professionisti appartenenti a l'Azienda, presso ISS,
- l'Azienda per le prestazioni eseguite presso l'Azienda.

Relativamente alle prestazioni succitate l'ISS e l'Azienda sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto della stessa, entro comunque i fini istituzionali dell'ISS e nel rispetto delle normative sopra citate. L'Azienda e l'ISS, si impegnano, ad operare nel continuativo rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza, completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; a conservare i dati per il periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati fuori dall'Area Economica Europea le parti si obbligano ad ottemperare alle Clausole Contrattuali Tipo contenute nell'Allegato 6 al presente Accordo per quanto attiene nello specifico e quanto previsto nel Modulo 1 "*Trasferimento da Titolare del trattamento a Titolare del trattamento*" (All. 6).

Infine, a tutela della sicurezza e riservatezza dei dati, è opportuno che il trasferimento dei dati, tra l'Azienda U.S.L. e l'ISS di San Marino e viceversa, avvenga a mezzo di posta elettronica certificata o con mail con file crittografato.

### **Articolo 9: Foro competente**

Le controversie che scaturiranno dall'applicazione e dall'attuazione del presente atto, se riguardanti la erogazione di prestazioni da parte dell'ISS di san Marino nei confronti di assistiti dell'Azienda USL della Romagna saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro in cui ha sede legale l'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, se riguardanti la erogazione di prestazioni da parte dell'Azienda UsI della Romagna nei confronti di assistiti ISS San Marino saranno devolute in via esclusiva al Foro di Ravenna, dove ha sede legale l'Azienda USL della Romagna.

### **Articolo 10: Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 del DPR n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente.

\*\*\*

Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, i seguenti Protocolli operativi:

All. A) Protocollo di Pieve Corena;

All. 1) Protocollo cardiologia – emodinamica;

All. 2) Protocollo gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

All. 3) Protocollo radiologia vascolare -interventistica;

All. 4) Protocollo laboratorio di elettrofisiologia

All. 5) Procedura di struttura P04 del 25.01.2019;

All. 6) Clausole standard Trasferimento dati.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda USL della Romagna  
Direttore Generale  
Dr. Tiziano Carradori

Istituto per la Sicurezza Sociale  
di San Marino  
Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Bevere